



NEWSLETTER APRILE 2015

## IN QUESTO NUMERO

### SCENARIO

- 2 Cresce l'export nel settore agroalimentare

### NOVITÀ NORMATIVE

- 3 È legge l'esenzione fiscale sugli utili reinvestiti per acquisto di tecnologia
- 4 Dichiarazioni di intento: nuove modalità di comunicazione telematica
- 6 Regolamento EKAER: un sistema complesso, a breve operativo

### PARLIAMO DI EXPORT

- 9 Origine preferenziale e responsabilità dell'esportatore: l'importanza crescente degli accordi di libero scambio tra i Paesi
- 12 Focus Serbia
- 14 The International Monetary Found: Hungarian economy is growing!

### 18 NOTIZIE DAGLI STUDI ACB INTERNATIONAL

### 19 L'ANGOLO DELL'APPROFONDIMENTO



## SCENARIO




## Cresce l'export nel settore agroalimentare

L'agroalimentare traina il Made in Italy all'estero. Se abbiamo assistito, nel 2013, ad un vero e proprio boom del fatturato con 33.6 miliardi di euro, il 2014 ha fatto registrare il nuovo record a 34.3 miliardi di euro, con una crescita del 70% negli ultimi 10 anni e l'ambizioso obiettivo di centrare i 50 miliardi entro il 2020. I dati sono stati diffusi oggi, martedì 17 febbraio, dall'Istat. Non poteva che esprimere "grande soddisfazione" il Ministro delle Politiche Agricole Maurizio

Martina, sottolineando come "l'agroalimentare italiano fissa un nuovo record nelle esportazioni grazie allo straordinario lavoro di promozione del Made in Italy fatto dalle nostre imprese. Nonostante un'annata non felicissima dal punto di vista climatico e aggravata dall'embargo russo, abbiamo chiuso con un risultato importante, che guarda ai 36 miliardi nel 2015, sfruttando il cambio euro dollaro più favorevole e l'abbassamento dei costi dell'energia".

E l'obiettivo è considerato "raggiungibile" dal presidente di Federalimentare, Luigi Scordamaglia, che invita comunque a



*Il fatturato del settore agroalimentare made in Italy.*

Fonte: Istat.

*“considerare senza facili trionfalismi”, il record dell’export alimentare perchè “l’incremento del 2014 si ferma infatti al +2,7%, che è il tasso espansivo più basso degli ultimi anni”.*

Ma quali sono le strategie per spingere la competitività all’estero? Precisando che *“abbiamo ancora margini di crescita importanti sui quali stiamo lavorando con il Ministero dello Sviluppo Economico e con le imprese mettendo in atto il piano per l’internazionalizzazione con un focus specifico sui prodotti agroalimentari”,* Martina aggiunge che *“penso alle opportunità di sviluppare piattaforme logistico distributive all’estero e ad un programma*

*di promozione che concentri le risorse su alcuni obiettivi chiave. In questo contesto non possiamo dimenticare la grande opportunità che **Expo Milano 2015** rappresenta per tutte le nostre filiere e i territori”.*

Confagricoltura rileva l’exploit segnato dal settore a dicembre scorso quando le esportazioni agricole sono aumentate su base annua del 4%. L’export agricolo e alimentare in genere si è dimostrato in ripresa (+3,2% nel 2014, +9,4% a dicembre), rileva Confagri, sottolineando che *“nel 2015, l’anno dell’Expo, ci sono tutte le condizioni per tornare a correre”.*

## NOVITÀ NORMATIVE



### È legge l’esenzione fiscale sugli utili reinvestiti per acquisto di tecnologia

Il Parlamento ha convertito in legge l’Ordinanza d’Urgenza nr.19/2014 del Governo che introduce l’agevolazione relativa all’esenzione fiscale sugli utili reinvestiti, ad alcune condizioni. L’Ordinanza consente alle società eleggibili di ottenere una riduzione significativa dell’imposta sull’utile e nello stesso tempo

aumentare le risorse finanziarie disponibili per gli investimenti. L’agevolazione si articola in una serie di punti:

- contribuenti che applicano l’agevolazione devono essere soggetti all’imposta sull’utile;
- l’esenzione dell’imposta si applica sull’utile reinvestito per l’acquisto di equipaggiamenti



TECNOLOGIA  
PRODOTTA E/O  
ACQUISTATATA  
DOPO **01.07.2014**



L'ESENZIONE  
SI APPLICA  
SULL'UTILE  
**REINVESTITO**  
PER L'ACQUISTO  
DI TECNOLOGIA

tecnologici nuovi con lo scopo di ottenere dei redditi imponibili;

- gli equipaggiamenti tecnologici per i quali si è beneficiato dell'agevolazione devono essere mantenuti nel patrimonio della società per un periodo di almeno alla metà della durata d'utilizzo economico, stabilita secondo i regolamenti contabili applicabili, ma per non più di 5 anni. L'inadempimento di tale condizione, con alcune eccezioni, porta al ricalcolo dell'imposta sull'utile e dei debiti fiscali accessori;
- l'esenzione ha effetto a cadenza trimestrale per i contribuenti che calcolano l'imposta sull'utile trimestrale o annuale per i contribuenti che calcolano l'imposta sull'utile annualmente con versamento anticipato effettuato trimestrale;
- l'utile reinvestito per il quale si accorda l'agevolazione è l'utile contabile lordo cumulato dall'inizio dell'anno rispettivamente entro la fine del trimestre o dell'anno in cui si realizza l'investimento;
- l'esenzione si applica nel limite dell'imposta



ENTRATA  
IN FUNZIONE  
ENTRO **31.12.2016**



PER CONTRIBUENTI  
SOGGETTI  
A IMPOSTA  
**SULL'UTILE**


sull'utile dovuto nel periodo fiscale in cui si beneficia dell'agevolazione;

- l'utile reinvestito rappresenta una riserva a disposizione della società dal punto di vista fiscale;
- la riserva sarà imponibile nel momento in cui verrà utilizzata sotto qualsiasi forma o nel caso di riorganizzazione, ad alcune condizioni;
- questa agevolazione esclude l'applicazione dell'ammortamento accelerato per gli equipaggiamenti tecnologici;
- l'agevolazione fiscale si applica agli equipaggiamenti tecnologici prodotti e/o acquistati dopo il 1 luglio 2014 ed entrati in funzione entro il 31 dicembre 2016 incluso.

*ICE Agenzia di Bucarest, 2015*



## NOVITÀ NORMATIVE



## Dichiarazioni di intento: nuove modalità di comunicazione telematica

L'art. 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014 n. 175 recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale interviene, tra l'altro, sulla modalità di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella dichiarazione di intento relativa ad operazioni IVA non imponibili, effettuate da soggetti qualificati come esportatori abituali, modificando l'art. 1, comma 1, lettera c) del D.L. 29 dicembre 28 1983, n. 746, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

La previgente disciplina imponeva al fornitore che riceveva la dichiarazione di intento di inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale fossero confluite le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, la procedura per l'invio e la consegna delle lettere

d'intento è radicalmente modificata. Infatti dal 1° gennaio 2015 i dati contenuti nella dichiarazione d'intento dovranno essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate, con il nuovo modello approvato il 12 dicembre 2014, direttamente dall'esportatore abituale e non più dal suo fornitore.

Nel dettaglio, e secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 31/E del 31/12/2014, la procedura per l'invio e la consegna delle lettere sarà la seguente:

- a. l'esportatore (colui che emette la dichiarazione di intento) è tenuto a trasmettere telematicamente i dati contenuti nella dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica;
- b. l'esportatore consegna al fornitore la dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate;
- c. il fornitore potrà emettere fattura senza Iva

solo se in possesso, sia della dichiarazione d'intento, che della relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate. Il fornitore sarà, inoltre, tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate prima di emettere la fattura senza applicazione dell'imposta. A tal fine il riscontro potrà essere effettuato da subito, per tutti gli operatori, sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) dove è resa disponibile una funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica, sarà possibile verificare l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate. L'esito dell'interrogazione dovrà essere stampato ed allegato alla dichiarazione d'intento;

- d. il fornitore dovrà riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale;
- e. l'esportatore continuerà ad annotare le

dichiarazioni di intento nel registro tenuto a norma dell'art. 39 DPR 633/72;

- f. il fornitore dovrà continuare ad indicare gli estremi delle dichiarazioni di intento nelle fatture emesse, indicando il regime di non imponibilità.

**Disciplina Transitoria**

In considerazione dei tempi ristretti, e nel rispetto dello Statuto del Contribuente viene previsto che fino all'11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d'intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità previgenti senza obbligo per il fornitore di verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate. Tuttavia le dichiarazioni d'intento già consegnate o inviate secondo le precedenti regole che esplicano effetti per operazioni poste in essere successivamente all'11 febbraio 2015, sussiste l'obbligo di applicare la nuova disciplina, a partire dal 12 febbraio 2015.



## NOVITÀ NORMATIVE



## Regolamento EKAER: un sistema complesso, a breve operativo

**Trasportate merci in Ungheria? Occhio all'EKAER**

Per tutti coloro che fossero interessati al trasporto di merci, è bene essere sempre aggiornati sulle ultime direttive dei diversi Paesi, che possono infatti modificare i loro regolamenti o metodi di controllo secondo necessità, senza un gran preavviso. Di certo l'Ungheria non è aliena a tali procedimenti e in quest'ottica di aggiornamento continuo si segnala l'entrata in vigore dell'EKAER, il nuovo sistema di monitoraggio delle merci trasportate. È stata annunciata la proroga del periodo di prova dell'EKAER che è perdurato sino al 1° marzo 2015, data oltre la quale sono entrate in vigore le sanzioni previste dal sistema EKAER, che possono arrivare fino al 40% del valore delle merci trasportate. Fino ad allora sono stati comunque effettuati i regolari controlli, per mettere alla prova il funzionamento del sistema.

La notizia è molto importante per le aziende di

trasporti, di logistica o le cui attività implicano il trasporto di merce verso l'Ungheria da altri Paesi membri dell'Unione Europea: dal 1° gennaio 2015 in Ungheria vige l'obbligo di comunicazione per alcune attività che comportano trasporto stradale, introdotto come parte della legge finanziaria 2015 votata il 18 novembre 2014.

**Ma cerchiamo di capire meglio le novità introdotte da questo provvedimento e quale sia il suo funzionamento. Cosa significa EKAER?**

EKAER significa "Sistema di Controllo del Trasporto delle Merci in via Telematica", in ungherese "*Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer*" ed è il sistema che permetterà all'Agenzia delle Entrate di tracciare tutti i trasporti stradali effettuati in Ungheria con mezzi di trasporto soggetti a pedaggio stradale.

**L'impressione è che si tratti di una regolamentazione piuttosto complessa, è vero? Cosa consigliate ai vostri clienti per evitare le sanzioni?**

Il sistema comprende molti dettagli ed eccezioni che sono importanti da studiare. Essendo appena entrato in vigore e solo in fase di "test", senza sanzioni, solleva in modo inevitabile molti interrogativi. Per il momento purtroppo,

l'impressione che sia una regolamentazione complessa e articolata è ben radicata e sembra destinata a rafforzarsi, solo il tempo potrà dire se EKAER è efficiente e chiaro.

**Quali mezzi pagano il pedaggio autostradale in Ungheria?**

Tutti i mezzi con portata massima superiore a 3,5 tonnellate.



# EKAER.HU




PERMETTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRACCIARE I TRASPORTI STRADALI **EFFETTUATI IN UNGHERIA**



VENGONO TRACCIATI I VEICOLI SOGGETTI A **PEDAGGIO STRADALE**: PORTATA MASSIMA SUPERIORE **A 3,5T**



IL SISTEMA HA ATTRAVERSATO **UNA FASE DI TEST** IN CUI **NON** SONO STATE COMMUNATE SANZIONI



**DAL 1° MARZO 2015** OBBLIGO DI GARANZIA PER MERCI AD ALTO RISCHIO PARI AL 15% DEL FATTURATO RELATIVO AL PERIODO PRECEDENTE



**Quali sono le transazioni interessate?**

- acquisto intracomunitario di merci o importazione di altro motivo dalla CE (3,5 t)
- vendita intracomunitaria di merci o esportazione di altro motivo dalla CE (3,5 t)
- prima vendita nazionale al soggetto di utente non finale (3,5t)
- alimenti di alto rischio – sopra i 200 kg o 250mila HUF
- merci di alto rischio – sopra i 500 kg o 1 milione di HUF

**Chi è soggetto alla dichiarazione?**

Cerchiamo di schematizzare il più possibile i principali “bersagli” dell’EKAER:

- in caso di acquisto intracomunitario o importazione per altro motivo dalla CE: il destinatario o il consegnatario sono i diretti interrelati dal procedimento (il numero EKAER è da richiedere entro l’inizio del trasporto!);
- in caso di vendita intracomunitaria o export per altro motivo alla CE: il mittente, il caricatore sono questa volta a essere interessati dal sistema (anche in questo caso è il numero EAKR va richiesto entro l’inizio del carico!);
- nel caso della prima vendita nazionale al soggetto non destinatario finale (si chiede entro l’inizio del carico della merce NB: Si dichiara anche la data della consegna entro il giorno lavorativo che segue il giorno della consegna effettiva!): il mittente, colui che carica la merce;
- nel caso di trasporto di alimenti considerato ad alto rischio con peso superiore ai 200kg o con valore di almeno 250.000 Huf: il mittente, colui che carica la merce a dover

richiedere l’EKAER;

- nel caso di trasporto di altre merci considerate ad alto rischio e con peso superiore ai 500 kg o con valore di almeno 1.000.000 Huf: è ancora il mittente, colui che carica la merce a dover sottostare al nuovo regolamento.

**Quali sono le esenzioni?**

Come si è già evidenziato, il sistema EKAER è complesso e articolato, ma prevede anche una serie di esenzioni, vediamole in un breve elenco:

- il trasporto di merci non presenti nella lista delle “merci ad alto rischio” e il cui peso è inferiore a 2.500kg o il loro valore è inferiore a 2.000.000 Ft per singolo trasporto;
- il trasporto di alimentari ad alto rischio se il peso è inferiore a 200kg o il valore è inferiore a 250.000Ft per singolo trasporto;
- il trasporto di altre merci ad alto rischio se il peso è inferiore a 500kg o il valore è inferiore a 1.000.000Ft;
- trasporto di merci soggette ad accisa;
- trasporto di merci proprie tra sedi secondarie proprie.

**Si parla anche di garanzia obbligatoria, come si presenta e per quali tipi di merce è necessaria?**

Dal 1 marzo 2015 è obbligatoria l’emissione





della garanzia nel caso di trasporto stradale delle merci ad alto rischio. Questo riguarda i contribuenti che effettuano acquisti intracomunitari e quelli che realizzano la prima vendita nazionale soggetta a IVA. L'importo della garanzia deve raggiungere sempre il 15% del fatturato interessato da EKAER relativo al periodo precedente.


Va sottolineato che nel caso in cui al momento della richiesta del numero EKAER la garanzia

non fosse sufficiente, il sistema non erogherà il numero EKAER. Come garanzia può essere dato anche un deposito bancario o può essere fatta valere una garanzia bancaria.

Esenti dall'obbligo di garanzia, sono tuttavia quelli che entro il 31 dicembre hanno richiesto l'inserimento in tale lista, e tutti coloro che da almeno due anni non hanno stipulato debiti con l'Agenzia delle Entrate ungherese e la cui partita IVA non è stata sospesa.

Per il momento il regolamento EKAER può essere così brevemente riassunto, ma fino alla fine del periodo di prova durante e allo scadere del quale potranno essere modificate alcune sue parti, non si può dire con certezza che l'EKAER così come presentato sarà il futuro del trasporto merci in Ungheria. Solo il tempo potrà essere chiarificatore.

*Leporatti, C., 2015. economia.hu.*



*Il percorso di EKAER.*

## PARLIAMO DI EXPORT



## Origine preferenziale e responsabilità dell'esportatore: l'importanza crescente degli accordi di libero scambio tra i paesi

La ratio degli accordi di libero scambio è quella di consentire alle aziende produttrici dei Paesi che li hanno siglati di rendere maggiormente appetibili le merci ivi fabbricate grazie all'abbattimento daziario che, per alcuni prodotti, può risultare consistente. In tali accordi nessun beneficio è invece garantito alle aziende che acquistano merce di origine e provenienza estera che rivendono senza effettuare alcuna lavorazione.

L'Unione Europea ha siglato accordi di libero scambio con diversi Paesi incentivando, in tal modo, le esportazioni delle merci fabbricate al suo interno verso tali Paesi (*Albania, Bosnia-Erzegovina, Svizzera, Cile, Colombia, Costa Rica, Algeria, Egitto, Isole Faroe, Georgia, Guatemala, Honduras, Israele, Islanda, Giordania, Libano, Liechtenstein, Marocco, Montenegro, Macedonia, Moldova, Messico, Nicaragua, Norvegia, Panama, Perù, El Salvador, Tunisia, Turchia, Sud Africa, Corea del Sud*).

Occorre altresì evidenziare che l'Unione Europea sta portando avanti diversi negoziati con altri Paesi per stipulare nuovi accordi di libero scambio (per rilevanza, si evidenzia il negoziato con gli USA per creare una zona di libero scambio transatlantica). Per poter beneficiare degli sconti daziari previsti dai suddetti accordi, le merci devono rispettare le regole di origine preferenziale previste nel protocollo di origine allegato agli accordi. Infatti, per fruire dei suddetti benefici, non è sufficiente che il prodotto sia considerato di origine (*made in*) del paese di esportazione, ma occorre che sia di origine preferenziale, ossia che rispetti le regole di origine previste dagli accordi.

### Le regole dell'origine preferenziale

Tali regole prevedono che la fabbricazione avvenga interamente nel Paese di esportazione. Qualora una fase della lavorazione, seppur



minima, sia effettuata in un Paese terzo, non sarà possibile dichiarare l'origine preferenziale del prodotto.

Successivamente occorre individuare la regola di origine prevista per il prodotto esportato, stabilita nei protocolli di origine in base alla voce doganale.

*Esempio:* la regola di origine preferenziale per i prodotti appartenenti al capitolo 49 della nomenclatura combinata:

- capitolo 49: Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani;
- regola per origine: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

Nella lavorazione dei prodotti classificati nel capitolo 49, non si possono utilizzare materiali, che non siano di origine preferenziale, che abbiano la stessa voce doganale (ossia le prime 4 cifre della nomenclatura combinata) del prodotto finito.

Qualora un operatore comunitario non sia un produttore ma un trader, per soddisfare le

suddette regole deve richiedere al proprio fornitore comunitario la dichiarazione di origine preferenziale con i requisiti formali disposti dal Reg. Ce 1207/01 e successive modifiche: con tale documento, infatti, il fornitore dichiara, assumendone la responsabilità, di aver rispettato nella fabbricazione le regole di origine preferenziale; in assenza di tale dichiarazione, l'esportatore non può dichiarare che la merce sia di origine preferenziale.


Infine il trasporto della merce deve essere diretto tra i due Paesi accordisti. Un prodotto di origine preferenziale importato in un Paese terzo, non può essere dichiarato di origine preferenziale, qualora sia riesportato verso l'altro Paese accordista.

### **Modalità di dichiarazione dell'origine preferenziale**

Una volta verificati i requisiti, l'esportatore può dichiarare il proprio prodotto di origine preferenziale mediante una delle due modalità previste:

- presentazione di una istanza alla Dogana

## **ORIGINE PREFERENZIALE**



FABBRICAZIONE ESEGUITA TOTALMENTE **NEL PAESE DI ESPORTAZIONE** (NESSUNA FASE DI LAVORAZIONE IN PAESI TERZI)



**ESEMPIO: CAPITOLO 49 (PRODOTTI EDITORIA)** MATERIALE CON LA STESSA VOCE DOGANALE DEVONO ESSERE **DI ORIGINE PREFERENZIALE**

## **MODALITÀ DI DICHIARAZIONE**



RICHIESTA ALLA DOGANA DEL CERTIFICATO **EUR 1**



SE INFERIORE A € 6MLN **APPOSIZIONE DIRETTA IN FATTURA**



DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE **PER 3 ANNI** (5 ANNI PER COREA DEL SUD)

per l'emissione del certificato di origine preferenziale EUR 1. Occorre evidenziare che tale modalità non è prevista nell'accordo di libero scambio stipulato tra l'Unione Europea e la Corea del Sud. Per le esportazioni verso tale paese, si può utilizzare esclusivamente la seconda modalità sotto riportata;

- apponendo la dichiarazione di origine preferenziale direttamente sulla fattura. Tale modalità è consentita a tutti gli operatori commerciali per esportazioni fino a € 6.000,00; per esportazioni di valore superiore a tale soglia occorre richiedere un'autorizzazione preventiva alla dogana competente per territorio.

Pertanto, per poter emettere il certificato EUR 1, la Dogana di esportazione richiede un'autocertificazione dell'esportatore nella quale lo stesso si assume la responsabilità che le propria merce rispetti i requisiti di origine preferenziale previsti dagli accordi di libero scambio. La normativa (art.110 DAC) prevede che la Dogana potrebbe richiedere all'esportatore ulteriore documentazione che comprovi l'origine preferenziale delle merci, ma, nella maggior parte dei casi, si accontenta della suddetta dichiarazione riservandosi di effettuare le opportune verifiche in seguito.

#### **Possibilità di verifica da parte della dogana**

L'esportatore che dichiara l'origine preferenziale ha infatti, l'obbligo di conservare la documentazione che comprovi l'origine preferenziale dei propri prodotti per 3 anni (5 anni per le esportazioni verso la Corea del Sud) dalla data dell'operazione.

In tale periodo la Dogana, su propria iniziativa, oppure su richiesta avanzata dalle autorità del paese accordista, può effettuare una verifica



presso l'azienda per accertare la corretta dichiarazione di origine preferenziale.

Se a seguito delle verifiche si dovesse accertare che il certificato di origine è irregolare, ossia emesso senza rispettare i requisiti stabiliti dall'accordo di libero scambio, il certificato di origine preferenziale viene annullato portando una duplice conseguenza:

- l'importatore si troverà a dover versare i dazi non versati all'atto dell'importazione e pagare la sanzione qualora sia prevista dalla normativa interna del paese accordista;
- l'autorità doganale emette una denuncia di reato per falso ideologico nei confronti del legale rappresentante dell'azienda esportatrice e dell'eventuale delegato alla firma, per aver violato l'art. 483 del codice penale.

Come già sopra precisato, per emettere un certificato di origine l'esportatore si assume la responsabilità, davanti ad un pubblico ufficiale (in tale caso il funzionario doganale che rilascia il certificato EUR 1), della veridicità delle proprie dichiarazioni. Qualora tali dichiarazioni si dovessero rivelare false, le conseguenze sarebbero di natura penale.

## PARLIAMO DI EXPORT



## Focus Serbia

**Vojvodina e Paesi Bassi: un nuovo accordo sul trasferimento di know-how agricolo**

L'Ambasciatore olandese in Serbia, Laurent Stokvis, e Branislav Bugarski, segretario della regione Vojvodina, adetto all'agricoltura, alla gestione delle acque e foreste, hanno firmato un protocollo di cooperazione che prevede il trasferimento di know-how olandese sui metodi avanzati della coltivazione agricola. Bugarski ha detto che il documento è stato concepito come un "accordo ombrello" sulla cooperazione tra i Paesi Bassi e la regione Vojvodina, che può essere applicato a diversi sottosettori, tra cui l'orticoltura, la frutticoltura, l'allevamento del bestiame e la formazione di consulenti agricoli nella regione. L'Ambasciatore Stokvis ha detto che la Vojvodina ha i presupposti necessari per un ottimo sviluppo agricolo, aggiungendo che si augura che il know-how olandese porterà ad aumentare la produttività del settore agricolo nella regione.

**Serbia e ambiente: nel periodo tra il 2015 e il 2020, Belgrado dovrebbe ricevere 160 milioni di euro per la tutela dell'ambiente e 175 milioni di euro per lo sviluppo agricolo dai fondi IPA dell'UE**

La Serbia prevede di ricevere 160 milioni di euro per la tutela dell'ambiente e altri 175 milioni di euro per lo sviluppo agricolo dallo strumento dell'UE per l'assistenza preadesione (IPA) per il periodo 2015-2020. Stana Bozovic, segretario di Stato presso il ministero dell'Agricoltura, ha ricordato che La Serbia dovrà investire circa 10,5 miliardi di euro per raggiungere gli standard europei in materia di protezione ambientale. Danilo Golubovic, un altro segretario di Stato presso il ministero dell'Agricoltura, ha detto che il finanziamento per lo sviluppo del settore agricolo verrà dal Programma IPA per lo Sviluppo Rurale 2 (IPARD 2). Golubovic ha inoltre ricordato che la Direzione Serbia per i pagamenti agrari, l'istituzione principale che



sarà chiamata ad erogare anche i fondi UE, dovrà essere trasferita a Belgrado dall'attuale sede nella cittadina di Sabac.

### **La Serbia e la Commissione europea firmano accordi per un valore di 1,6 milioni di euro per i progetti transfrontalieri con la Bosnia ed il Montenegro**

Jean-Eric Paquet, il direttore per l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo e presso la Direzione Generale Allargamento della Commissione europea, e il ministro serbo senza portafoglio per l'integrazione all'UE, Jadranka Joksimovic, hanno firmato accordi su progetti transfrontalieri del valore di 1,6 milioni di euro con Bosnia Erzegovina e Montenegro. Nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera tra la Serbia e la Bosnia-Erzegovina, l'UE fornirà un totale di 3,6 milioni di euro in sovvenzioni, che saranno prevalentemente utilizzati per finanziare le attività volte alla ripresa dopo le alluvioni e gli interventi di prevenzione dalle inondazioni nei due paesi, che sono stati colpiti dalle tremendi inondazioni lo scorso maggio. Il programma di cooperazione trans frontiera con il Montenegro avrà un valore 2,2 milioni di euro. Le sovvenzioni saranno concesse alle organizzazioni non-profit, che dovranno coprire almeno il 15% del costo complessivo dei progetti proposti.

### **Il parlamento serbo ha ratificato un accordo sull'assistenza finanziaria dell'UE**

Il parlamento ha approvato una legge che ratifica un accordo quadro sulle modalità per l'attuazione dell'assistenza finanziaria dell'UE alla Serbia sotto strumento IPA II. Secondo il Ministro serbo senza portafoglio per

l'integrazione all'UE, Jadranka Joksimovic, la Serbia otterrà 72 milioni di euro per i progetti di ripresa delle inondazioni dai fondi UE per il 2014, di cui 62 milioni di euro saranno forniti nell'ambito dell'IPA II e 10 milioni di euro nel quadro di un meccanismo di sostegno regionale. L'UE assisterà inoltre la Serbia con 115 milioni di euro per i progetti in diversi settori.

*ICE Agenzia di Belgrado, 2015*

## PARLIAMO DI EXPORT



## The International Monetary Found: hungarian economy is growing!

### **Hungary: Concluding Statement of the 2015 Article IV Mission**

A Concluding Statement describes the preliminary findings of IMF staff at the end of an official staff visit (or 'mission'), in most cases to a member country. Missions are undertaken as part of regular (usually annual) consultations under Article IV of the IMF's Articles of Agreement, in the context of a request to use IMF resources (borrow from the IMF), as part of discussions of staff monitored programs, or as part of other staff monitoring of economic developments.

*The authorities have consented to the publication of this statement. The views expressed in this statement are those of the IMF staff and do not necessarily represent the views of the IMF's Executive Board. Based on the preliminary findings of this mission, staff will prepare a report that, subject to management approval, will be presented to the IMF Executive Board for discussion and decision.*

Hungary's economy is coming back from the crisis but the road to strong, sustained activity and higher private sector employment is still a long one. Macroeconomic policies have contributed to a welcome reduction in vulnerabilities, strong growth, and a reduction in unemployment. But the country remains susceptible to shocks and its medium-term growth prospects are subdued. This juncture presents a window of opportunity for policymakers to re-calibrate policies to address the remaining vulnerabilities and structural weaknesses.

To this end, there is a need for gradual fiscal consolidation based on more efficient, equitable, and growth-oriented public expenditure and tax policies. Progress on the fiscal front needs to be complemented with structural reforms to unleash Hungary's growth potential and improve its attractiveness as a place for domestic and foreign entrepreneurs to create more jobs and innovate. Last but not least, sustaining strong growth will also require

preserving price stability and reviving financial intermediation, including by improving the operating environment for the banking sector.

### Economic outlook and risks

1. The Hungarian economy is growing at a strong pace supported by accommodative policies and improved market sentiment. A surge in investment and private consumption boosted GDP last year despite weak economic activity in the euro area and brought it close to its pre-crisis level. The unemployment rate has been declining on account of both the expansion of public works and job creation in the private sector. Growth is projected to decelerate to 2½ percent in 2015 and stabilize at around 2 percent over the medium term. Headline inflation is expected to remain low in the coming months on account of a still negative output gap and import price moderation. Provided that inflation expectations remain anchored, inflation will gradually pick up to the 3 percent target.

2. The balance of risks to the outlook is tilted to the downside. External vulnerabilities, although moderating, are still elevated. An abrupt change

in risk perception, including from re-emergence of financial stress in emerging markets, sovereign stress in Europe, or further escalation of geopolitical tensions in the region, could lead to a sharp capital flow reversal with an adverse impact on government financing, banking sector funding, and balance sheets. Moreover, a protracted period of slower external demand growth would weigh on exports. On the upside, recent banking legislation could further support private consumption and investment. And the boost to purchasing power from lower oil prices may have a larger effect on growth than presently expected.

### Fiscal policy


3. The 2014 fiscal deficit over-performed relative to its target, but the fiscal stance deteriorated and public debt increased slightly. The deficit is estimated at 2.6 percent of GDP, as revenues were propelled by an accelerating economy and improvements in tax administration and were only partially offset by higher expenditures. However, fiscal policy continued to be pro-cyclical and preliminary estimates suggest

## HUNGARIAN ECONOMY IN FIGURES

**GROWTH**



**INFLATION**



**DEFICIT**



**PUBLIC DEBT**





that public debt increased slightly to just below 78 percent of GDP, partly due to exchange rate movement.

4. While the 2015 budget envisages a reduction in the deficit, the

authorities' commitment to fiscal consolidation needs to be supported by more concrete policy measures. The mission projects the deficit to reach 2.7 percent of GDP, implying a further slight fiscal relaxation and only a moderate decline in public debt, despite the relatively strong growth. At the same time, distortionary sectoral taxes undermine investment and long-term growth. Moreover, the inclusion of unidentified revenue sources weighs on fiscal transparency, while sizeable allocations to discretionary programs compromise the quality of spending. The authorities' recently announced intention to downsize the public sector is welcome, but more concrete steps are needed to improve the efficiency of expenditures.

5. A growth-friendly and inclusive fiscal consolidation strategy could aim at bringing debt to a downward trajectory while boosting long-term growth. In light of the need to balance debt-reduction with supporting growth, the mission recommends a moderate structural fiscal tightening by ½ percent of GDP per year starting in 2015, consistent with a reduction in public debt to around 60 percent of GDP by 2020. This adjustment should be firmly anchored in a medium-term budget framework. In the mission's view, there is scope to boost human and physical capital and overall productivity



Budapest, the Chain Bridge

through a number of fiscal policy measures, including:

- steps to enhance the efficiency and progressivity of the tax system, including by reducing exemptions and gradually eliminating distortionary sectoral taxes, while tackling compliance issues, such as VAT fraud;
- a reduction in public sector employment and improved public service delivery (including in health, education, and SOEs) through higher expenditure efficiency;
- a more efficient social welfare system based on targeted, conditional transfers linked to revamped labor market policies focused on individualized skills-training along with a gradual phasing out of the public works program.

### Monetary policy

6. Further monetary easing should be considered in the face of persistent disinflationary pressures. The mission recognizes that, with the policy rate at a record-low level and increased utilization of the Funding for Growth Scheme (FGS) monetary conditions have been appropriately eased and have supported the strong recovery of domestic demand. Nevertheless, inflationary pressures remain subdued and with output still below potential, a weak external environment, and falling commodity prices, inflation is likely to remain low for an extended period. Moreover, risks to inflation are tilted to the downside,




particularly if inflation expectations continue to moderate. The mission, therefore, sees scope for further cautious monetary easing, particularly given the improved resilience of household balance sheets to exchange rate risk, and also in light of the recent quantitative easing by the ECB. Such a stance would also be warranted if fiscal consolidation proceeds. In the event of a sharp deterioration in risk perception, monetary tightening would be necessary to mitigate capital outflows and support financial stability. The mission welcomes the MNB's intention to maintain adequate level of international reserves, which serve as an indispensable buffer against such shocks.

**Financial sector policies**

**7.** The banking sector remains under pressure, though its vulnerability to shocks has declined.

On the one hand, while aggregate capital and liquidity positions are adequate, many banks have remained loss-making and have faced a



Budapest, the Danube River

continued contraction in their balance sheets. Furthermore, the Settlement Act, together with the tax burden and significant loan-loss provisioning on the back of high non-performing loans (NPLs) has kept the banking system in the red. On the other hand, the conversion of FX mortgages at market exchange rates has significantly reduced the exposure of the private sector to exchange rate risk, and is likely to improve asset quality while reducing the banking sector's reliance on FX swaps. Finally, the Fair Banking Act—although potentially weighing on profitability—will increase the transparency of pricing.

**8.** Repairing financial intermediation is critical for sustained growth over the medium run. Despite accommodative monetary conditions and improved market sentiment, bank lending continues to contract. FGS has improved SMEs' access to finance, reduced borrowing costs, and increased loan maturity. The scheme could be modified to better support monetary transmission and enhance its impact on economic growth. The mission recommends linking the lending rate to the policy rate in a manner that adequately compensates banks for lending to riskier SMEs. The mission also recommends reducing the tax burden on banks, and, in this regard, encourages the government to discuss with banks ways to improve their operating

environment. Finally, the state's role in the banking system needs to be contained and lending activity be based on adequate risk-management



practices.

9. Accelerated bank portfolio cleanup will support financial intermediation. Although NPLs have stabilized, they are projected to remain elevated as portfolio cleaning remains sluggish. Strong efforts are thus needed to facilitate faster cleaning of bank portfolios, by improving the legal, tax, and regulatory environment. Adopting a personal insolvency law in line with international best practice would be important. The establishment of an Asset Management Company (MARK) should help banks to refocus on core lending and deposit-taking business by removing distressed commercial real-estate loans from their balance sheets. The mission underlines the importance of keeping MARK's operations fully independent and transparent so as to avoid a potential conflict with MNB's price and financial stability objectives. Moreover, MARK should be given an exclusive objective of maximizing the value of purchased assets while ensuring that the transfer of assets be done on a voluntary basis, based on a clear and consistent set of valuation criteria.

### Structural policies

10. Ambitious structural reforms could put Hungary on a higher growth trajectory. Growth is constrained by structural weaknesses in the labor market, a difficult business climate, the state's increased role in the economy, and low productivity. This highlights the importance of a comprehensive set of measures:

- labor market: Low participation rates, particularly among women, call for targeted policies. Further steps to boost female labor force participation could include: a re-shuffling of spending on family benefits; phasing out the early retirement scheme



for women; and reducing the gender wage gap. It would also be important to upgrade labor skills and reduce skill mismatches to enhance productivity, including by strengthening the training component of active labor market;

- business environment: Enhancing the business environment—including by increasing policy predictability and transparency, reducing the regulatory burden, and enhancing the ease of paying taxes—would go a long way in supporting investment and growth;
- competitiveness: Strong efforts would be needed to improve productivity, increase export diversification, and move up in the value chain. Focus should be on strengthening R&D, promoting entrepreneurship, and alleviating impediments for SME internationalization and their better integration into the value chain.

*IMF – Misson concluding Statements, 2015, available at: <http://www.imf.org/external/np/ms/2015/013015.htm>*



# NOTIZIE DAGLI STUDI ACB INTERNATIONAL



**Focus in ambito internazionale sulle attività svolte degli studi membri di ACB International.**

Questo mese il contributo viene fornito dallo Studio Righini di Verona, che segnala operazioni svolte nel 2013 e nel 2014.

## **Assistenza all'internazionalizzazione dell'Impresa**

### **Agosto-Settembre 2014**

Il Dipartimento Internazionalizzazione d'Impresa ha assistito una società per azioni, operante nel settore dell'informatica e dello sviluppo tecnologico, nella costituzione di una società partecipata in Germania per lo svolgimento dell'attività di progettazione e consulenza in ambito energetico. In particolare, il Dipartimento, grazie ai consolidati rapporti intrattenuti con studi tributari e legali operanti a livello mondiale nell'ambito del network JPA International, ha affiancato i propri clienti nella fase preparatoria dell'operazione, valutando quale fosse la veste giuridica che meglio si adattasse alle esigenze di tale nuova società, dettagliando l'oggetto sociale e le forme di amministrazione nonché intrattenendo costanti rapporti con i professionisti esteri fino al

complessivo perfezionamento dell'operazione.

## **Riorganizzazione Societaria Internazionale Dicembre 2013**

Il Dipartimento Internazionalizzazione d'Impresa ha assistito un Gruppo societario operante a livello internazionale e specializzato in lavorazioni altamente tecnologiche, nella riorganizzazione dell'intero gruppo a livello internazionale, con passaggi di partecipazioni conseguenti a fusioni e scissioni nonché con la revisione della contrattualistica esistente tra le varie società.

La difficoltà professionale incontrata, tra le varie affrontate, è stata quella di operare con le diverse legislazioni dei vari paesi coinvolti coordinando quindi anche i professionisti operativi in loco, su aspetti societari, contrattuali, organizzativi, aziendali e fiscali.



*Questo spazio è dedicato agli studi aderenti.  
Hai un'operazione da condividere?  
Scrivi a [newsletter@acbinternational.it](mailto:newsletter@acbinternational.it)  
Sarà un piacere comunicare le tue iniziative!*

## L'ANGOLO DELL'APPROFONDIMENTO



## Lo shopping delle strutture societarie: gestire l'impresa per il tramite di una società straniera (offshore)\*

\*contributo del dott. Alberto Righini (Studio Righini - Commercialisti e Avvocati)  
[http://www.finint.com/adm/files/news/acbint/shipping\\_studio\\_righini.pdf](http://www.finint.com/adm/files/news/acbint/shipping_studio_righini.pdf)

### Premessa

Dopo il c.d. shopping del foro e della lex mercatoria, negli ultimi anni pare affermarsi quello delle strutture societarie. Attraverso esso, gli operatori scelgono l'ordinamento nel quale incardinare giuridicamente (costituire) una società, per poi operare (anche esclusivamente) con la stessa in altri Stati. Sotto il profilo civilistico, lo scopo è quello di sfruttare i vantaggi offerti da alcune regolamentazioni straniere nonché, commercialmente, l'immagine estera con cui ci si presenta sui mercati. La soluzione, vedremo legittimata in ambito UE, ha quale limite da ponderare la variabile fiscale poichè può determinare fenomeni di doppia imposizione o di doppia residenza. Di seguito dopo avere illustrato lo schema civilistico attraverso il quale si realizza lo shopping, si passerà ad indicarne le conseguenze fiscali, le quali possono essere neutralizzate scegliendo quale ordinamento straniero quello di un Paese offshore.

### L'utilizzo in Italia della struttura societaria straniera: profili civilistici

Come accennato lo shopping delle strutture societarie, prescindendo da intenti fraudolenti o elusivi, trova la sua motivazione nell'opportunità di utilizzare i vantaggi offerti da alcuni ordinamenti stranieri nell'ambito della regolamentazione societaria. I profili di riservatezza che alcuni ordinamenti garantiscono<sup>1</sup>, le norme sulla dotazione minima del capitale sociale, sono solo alcuni esempi di come un ordinamento possa risultare "attraente"<sup>2</sup>. Da un punto di vista civilistico, non esistono ostacoli a che detti obiettivi siano perseguiti nella modalità

1 Poiché prevedono ad esempio la possibilità di emettere titoli al portatore.

2 Non sono da trascurare neanche i profili economici, in molti Stati esteri la costituzione di una società a responsabilità limitata è operazione molto meno onerosa che in Italia sia in sede di costituzione che di gestione, nonché di eventuale chiusura. Ma anche una politica di marketing potrebbe indurre a scegliere le società straniere; in alcuni casi l'esterovestizione di una sua particolare forza come l'informatica o high tech. In questi casi "vestire" il prodotto/servizio nazionale come "estero" può agevolare la commercializzazione soprattutto in ambito internazionale.

indicata, ovvero ricorrendo a società straniere. D'altronde la legittimità del fenomeno dello shopping delle strutture societarie in ambito comunitario è ormai indiscussa, anche nello schema "estremo" che porta ad operare esclusivamente in uno Stato diverso da quello della costituzione. Apri strada il noto caso Centros, dove la Corte UE ha legittimato la scelta di due coniugi danesi, i quali al fine di sottrarsi alla severa normativa interna in tema di capitale sociale minimo, avevano costituito una società nel Regno Unito, con un ridottissimo (e non versato) capitale sociale, al solo scopo di aprire successivamente una succursale in Danimarca con la quale avrebbero svolto la propria attività di import-export in vini<sup>3</sup>. Queste entità decentrate, nel nostro ordinamento, si configurano come sedi secondarie, ovvero strutture dotate di una certa autonomia di gestione e di una rappresentanza stabile nei confronti dell'esterno<sup>4</sup>. L'autonomia deve essere

<sup>3</sup> Sent. 9 marzo 1999, causa C-212/97, in Giur. comm., 2000, II, p. 553. Nell'ambito della vicenda giudiziale scaturita dal rifiuto alla registrazione da parte della competente autorità danese, la Corte suprema della Danimarca aveva sollevato questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, in ordine alla compatibilità del rifiuto, con la libertà di stabilimento. Con la sent. 9 marzo 1999, la Corte ha reputato che:

- a. l'apertura di una succursale in uno Stato membro (nella fattispecie in Danimarca) da parte di una società avente la sede sociale in un altro Stato membro (Regno Unito), rientra nell'ambito della libertà di stabilimento ex artt. 43 e 48 del Trattato;
- b. la scelta di localizzarsi in Stati con norme societarie meno severe, non costituisce abuso del diritto di stabilimento;
- c. nel caso di specie il rifiuto di registrazione non può essere giustificato da motivi di ordine pubblico ex art. 46 del Trattato;
- d. pur rimanendo aperta la possibilità che i singoli Stati assumano misure idonee per contrastare eventuali frodi, la lotta alle stesse non può giustificare una prassi di diniego della registrazione di una succursale di società che ha sede in un altro Stato membro.

<sup>4</sup> In assenza di una definizione normativa, questi sono i tratti che ne dà l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Nel nostro codice il legislatore detta solo un corpus di norme attinenti gli obblighi pubblicitari che deve osservare sia l'imprenditore commerciale

tale da far considerare esistente un centro amministrativo circoscritto territorialmente e funzionalmente, il quale è minore rispetto al centro amministrativo principale di cui è parte integrante, dipendendone economicamente e amministrativamente. La necessità della sussistenza di una rappresentanza stabile, comporta invece che i soggetti preposti all'esercizio della sede abbiano il potere di agire in nome e per conto della società in continuità. In realtà le società straniere possono adottare anche "soluzioni di fatto" senza istituire formalmente alcuna struttura giuridica che ne renda tangibile all'esterno la presenza. In questi casi per verificare le conseguenze civilistiche (in termini di soggezione all'ordinamento nazionale) e fiscali riconnesse alla presenza della stessa nel territorio estero occorre indagare i profili che assume l'organizzazione dell'impresa.

In generale gli Stati nazionali per garantirsi un controllo sulle attività esercitate sul territorio, dispongono infatti di una serie di norme alle quali i soggetti stranieri che ivi operano direttamente, e quindi anche per il tramite di una sede secondaria, devono ottemperare. Per quanto riguarda il nostro ordinamento queste norme attengono la soggezione alla legge italiana delle società costituite all'estero che hanno in Italia la sede amministrativa o l'oggetto principale della loro attività (ex comma 1, art. 25, legge n. 218/1995)<sup>5</sup> e l'imposizione

residente quando istituisce una sede secondaria nel territorio o all'estero (artt. 2197, 2295, 2299, 2315, 2328, 2428, 2463 c.c.) che il soggetto non residente quando istituisce nel territorio una sede secondaria con rappresentanza stabile (art. 2508 c.c.).

<sup>5</sup> Art. 25 comma 1, legge n. 218/1995: *Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti.*



di oneri pubblicitari alle mere sedi secondarie con rappresentanza stabile di società estere in Italia (ex art. 2508 c.c.)<sup>6</sup>:

In realtà, nell'ambito comunitario la citata disposizione di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 25, si deve però ritenere implicitamente abrogata o comunque inefficace in forza della libertà di stabilimento sancita dal Trattato (Righini, 2006). Pertanto le società comunitarie che istituiscono in Italia una sede secondaria anche se tramite questa svolgono l'oggetto principale della loro attività nel nostro Paese, saranno tenute solo all'osservanza degli obblighi pubblicitari e delle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa, così come disposto dall'art. 2508 c.c., mentre non saranno tenute, in forza dell'abrogazione implicita dell'art. 25 della legge n. 218/1995, ad adeguarsi alla legge italiana circa gli aspetti strutturali ed organizzativi dell'impresa. Per quanto riguarda invece le società extracomunitarie, per valutare l'eventuale adeguamento e la soggezione alla legge italiana ex art. 25, si dovrà distinguere se la costituzione della sede secondaria avviene in concomitanza di una localizzazione in Italia

<sup>6</sup> Art. 2508 c.c. (Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato). – *Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri. Ai terzi che hanno compiuto operazioni con la sede secondaria non può essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede principale. Le società costituite all'estero sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari condizioni. Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall'articolo 2250; devono essere altresì indicati l'ufficio del registro delle imprese presso la quale è iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione.*

anche della sede amministrativa o dell'esercizio nel nostro Paese dell'oggetto principale della loro attività<sup>7</sup>. In caso positivo, le società straniere pur senza essere "nazionalizzate" saranno soggette alle norme nazionali di applicazione necessaria. Diversamente, e quindi qualora i soggetti esteri abbiano costituito in Italia una mera sede secondaria, dovranno adempiere, ai sensi dell'art. 2508 c.c., agli obblighi pubblicitari ed a quelli per l'esercizio dell'attività d'impresa. Nell'ambito dello shopping occorre quindi tenere in considerazione quanto sopra, conseguentemente, di seguito, faremo riferimento a situazione che se approntate oltre i confini dell'UE comportano la mera istituzione in Italia di una sede secondaria<sup>8</sup>.

### **Lo schema operativo dello shopping delle strutture: norme di riferimento ed adempimenti procedurali**

Operativamente, lo shopping si realizza attraverso la costituzione all'estero della società straniera (nell'ordinamento "target") e la successiva apertura in Italia di una sua sede secondaria (ex art. 2508 c.c. e seguenti) che ivi opererà.

Se per la costituzione della società all'estero occorre ovviamente fare riferimento alla normativa vigente nel paese straniero, per quel

<sup>7</sup> Ricordiamo che per sede dell'amministrazione si intende il luogo ove si trovano gli organi amministrativi ed è posto il centro dal quale l'attività sociale è diretta e controllata. Per la sua individuazione non deve farsi riferimento al luogo dove si realizzano i singoli affari sociali, ma al luogo ove in concreto, nell'ambito generale della gestione sociale, è fissata la sede centrale di direzione, di controllo e di impulso della molteplice e complessa attività economica della società. Per oggetto principale si intende l'attività imprenditoriale concretamente svolta dalla società.

<sup>8</sup> In caso di difformità tra le risultanze del registro delle imprese italiano e quello straniero, prevalgono le prime, ai terzi infatti non può essere opposta un'eventuale difformità (comma 2 art. 2508 c.c.), anche per quanto riguarda i poteri di amministratori e rappresentanti.

che riguarda l'istituzione della sede secondaria in Italia le norme di riferimento attengono la soggezione agli obblighi pubblicitari ed alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa, così come disposto dall'art. 2508 c.c.. Ai sensi del comma 1 del citato articolo, le società estere che stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali, nonché devono pubblicare le persone che ne hanno la rappresentanza nel territorio ed i relativi poteri<sup>9</sup>. Fino a che non sono state adempiute le formalità pubblicitarie richieste dalla normativa indicata, coloro che agiscono in nome della società rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2509-bis). Così dopo la pubblicità effettuata in sede di prima iscrizione della sede secondaria nel Registro delle imprese italiano, successivamente, nel corso della vita della società, si dovrà provvedere a depositare tutti gli atti relativi alle comunicazioni e alle variazioni sociali, compresi i bilanci della società estera, predisposti secondo le norme di legge del Paese estero<sup>10</sup>. Le modifiche relative a quanto

9 E non quindi quelli della sede secondaria la quale non è invece tenuta alla loro redazione. Sul punto si veda PIAZZA, Guida alla fiscalità internazionale, Il Sole 24 Ore, 2004, p. 43 e SIMONETTO, Trasformazione e fusione delle società. Società costituite all'estero, in Commentario al c.c. a cura di SCIALOJA e BRANCA, p. 123. Peraltro per espressa previsione della direttiva CEE, i documenti contabili da pubblicarsi sono quelli redatti, controllati e pubblicati a norma della legislazione dello Stato membro cui la società è soggetta; BALLARINO, La società per azioni nella disciplina internazionalprivatistica, in Trattato delle società per azioni, Colombo - Portale, 9, I, 1994, p. 85.

10 E non quindi quelli della sede secondaria la quale non è invece tenuta alla loro redazione. Sul punto si veda PIAZZA, Guida alla fiscalità internazionale, Il Sole 24 Ore, 2004, p. 43 e SIMONETTO, Trasformazione e fusione delle società. Società costituite all'estero, in Commentario al c.c. a cura di SCIALOJA e BRANCA, p. 123. Peraltro per espressa previsione della direttiva CEE, i documenti contabili da pubblicarsi sono quelli redatti, controllati

depositato in sede di prima iscrizione della sede secondaria possono riguardare per esempio la modifica dell'indirizzo della sede secondaria o dell'attività della stessa, la modifica del registro delle imprese straniero presso cui è eseguita la pubblicità della società, della denominazione e del tipo, dell'eventuale distinta denominazione della succursale, e ancora la modifica della nomina delle persone rappresentati in modo stabile la società o dell'indicazione dei poteri o di eventuali procuratori.

Ai sensi dell'art. 101-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, tutti gli atti e i documenti da depositare ai fini della pubblicità ex artt. 2508 e 2509 c.c. redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione giurata in lingua italiana e devono riportare gli estremi della pubblicità attuata nello Stato ove situata la sede principale. La pubblicità va eseguita presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione si trova la sede secondaria<sup>11</sup>. Come per le società nazionali è previsto infine che negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie siano inserite le indicazioni richieste dall'art. 2250 c.c. ovvero sia indicato: la sede della società, il luogo ed il numero di iscrizione nel registro delle imprese e il capitale sociale deliberato e versato. Quanto all'esercizio dell'attività d'impresa il comma 3 dell'art. 2508 c.c. prevede la sottoposizione alla legislazione italiana per tutto quanto riguarda l'esercizio dell'impresa.

e pubblicati a norma della legislazione dello Stato membro cui la società è soggetta; BALLARINO, La società per azioni nella disciplina internazionalprivatistica, in Trattato delle società per azioni, Colombo - Portale, 9, I, 1994, p. 85.

11 Ove le sedi siano più d'una la regola è che la pubblicità vada eseguita per ciascuna sede; ma se si tratta di società appartenenti ad un altro Stato dell'UE, l'art. 101-quater disp. att. c.c. dispone che la pubblicità possa essere eseguita presso l'ufficio del registro di una soltanto delle sedi, depositando negli altri la relativa attestazione.

La società estera quindi, per l'esercizio dell'impresa in Italia tramite la sede secondaria, dovrà osservare le disposizioni interne di applicazione necessaria. In particolare, a titolo esemplificativo indichiamo:

- le disposizioni relative alla tenuta delle scritture contabili. La sede secondaria dovrà quindi tenere le scritture contabili dell'imprenditore<sup>12</sup> con riguardo all'attività esercitata in Italia (nella prassi si adoperava un sezionale della contabilità dell'intera impresa). Nonché vedremo terrà tutte le scritture contabili richieste ai fini fiscali, tra le quali: registri Iva, registri cespiti ammortizzabili, scritture di magazzino se soggetta;
- la normativa in tema di lavoro. La legge italiana trova applicazione generalmente per tutti gli istituti relativi ai rapporti di lavoro di natura privatistica (orari, indennità, ferie, retribuzioni) ed al foro competente pereventuali controversie<sup>13</sup>;
- la normativa speciale che subordina l'esercizio di determinate attività a particolari licenze o autorizzazioni amministrative. Rientra in tale ambito la normativa sulle attività riservate quali l'attività finanziaria, assicurativa e creditizia;
- la normativa interna sulla responsabilità di amministratori e direttori generali per

<sup>12</sup> Art. 2214 c.c. (Libri obbligatori e altre scritture contabili). – *L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.*

<sup>13</sup> Sull'eventuale possibilità di derogare alla legge italiana si veda PAPPERINI, *Il trattamento di personale nelle imprese multinazionali*, in *Dir. prat. lav.*, 18, 1985, p. 1273.

le operazioni sociali (ex art. 2509 c.c.). La dottrina<sup>14</sup> limita naturalmente l'applicabilità della normativa alla sola attività della sede secondaria e alle azioni degli artt. 2394 e 2395 c.c..

Dal un punto di vista strettamente procedurale, dopo avere costituito la società all'estero secondo le norme del diritto straniero, occorre procedere in Italia all'istituzione della sede secondaria. L'atto "decisorio" che delibera l'istituzione della sede italiana sarà formulato secondo il diritto straniero della società estera. Infatti poiché le società sono regolate dal diritto dello Stato nel quale sono legalmente costituite, è il diritto di tale Stato che disciplina le modalità e gli organi competenti (assemblea dei soci, organo amministrativo o altro) a deliberare l'istituzione di una sede secondaria.

L'apertura di una sede secondaria si sostanzierà quindi in un atto decisorio in tal senso, della società straniera; vale a dire una delibera della società che verrà presa secondo il proprio diritto. Essa dovrà prevedere<sup>15</sup>:

- indirizzo della sede secondaria;
- l'indicazione dell'attività della stessa;
- la legislazione dello Stato cui la società è soggetta;
- se la legislazione lo prevede, il registro delle imprese straniere presso cui è eseguita la pubblicità della società ed il relativo numero di iscrizione;
- la denominazione e il tipo;
- l'eventuale distinta denominazione della

<sup>14</sup> ABATE, *Gruppi, trasformazione, fusione e scissione, scioglimento e liquidazione, società estere*, in *Riforma del diritto societario*, Giuffrè, 2003, che richiama SIMONETTO, op. cit., p. 429

<sup>15</sup> L'elencazione trova origine dalla previsione dell'art. 8 della undicesima direttiva UE relativa all'obbligo della pubblicità di sedi secondarie di società regolate da un diritto extracomunitario.



sede;

- la nomina delle persone rappresentanti in modo stabile la società con indicazione dei poteri;

mentre sarà opportuno che preveda:

- eventuali procuratori;
- la determinazione di un fondo di dotazione della sede stessa, in modo da agevolare l'operatività e l'autonomia.

TAVOLA 1. Lo shopping delle strutture societarie: adempimenti procedurali.	
Nello Stato Estero "target"	Costituzione della società secondo le norme del diritto locale
All'estero/in Italia	Delibera di istituzione della sede secondaria italiana a cura degli organi preposti in base alla normativa interna
In Italia	Deposito presso notaio o presso Archivio notarile della delibera di istituzione della sede secondaria, tradotta e legalizzata/ postillata; Iscrizione presso il Registro delle imprese competente.

Una volta deliberata dal competente organo della società estera l'istituzione di una sede secondaria, la delibera, eventualmente legalizzata/apostillata, unitamente all'atto costitutivo ed allo statuto della società e ad una traduzione giurata degli stessi, come prescritto dall'art. 101-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, deve essere depositata, da persona munita dei necessari poteri, presso un notaio italiano o presso l'archivio notarile, ai sensi dell'art. 106 n. 4 della legge notarile<sup>16</sup>.

Il notaio/Conservatore presso cui sono stati depositati gli atti procede poi all'iscrizione degli

<sup>16</sup> In tale contesto, potranno essere fatti risultare eventuali situazioni mancanti nella delibera originaria e non inficanti l'originaria volontà dell'ente. L'atto di deposito predisposto dal notaio dovrà essere posto in essere da un legale rappresentante della società ovvero dal soggetto rappresentante la sede secondaria.

stessi nel Registro delle imprese competente. In particolare devono essere iscritti al Registro delle imprese l'atto estero, tradotto e autenticato, l'atto costitutivo e lo statuto della società estera<sup>17</sup> ed il certificato di esistenza della società<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> Sulla necessità di iscrizione di atto costitutivo e statuto della società straniera v. BALLARINO, *La società per azioni*, cit.. In realtà dalle disposizioni sia nazionali che comunitarie tale deposito non sembrerebbe strettamente necessario.

<sup>18</sup> Il termine per l'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese italiano decorre dalla data di deposito notarile (presso notaio o archivio notarile) ma in ogni caso non può essere superiore a 45 giorni dalla data dell'atto medesimo (ai sensi dell'art. un. della legge 13 marzo 1980, n. 73, come modificato dall'art. 6 del d.lgs. 29 dicembre 1992, n. 516). La modulistica da presentare è la seguente:

- modello S1 in bollo, sottoscritto dal rappresentante stabile in Italia con firma autenticata o accertata nelle forme stabilite dalla legge;
- modello SE, sottoscritto con firma semplice da chi firma il modello S1;
- copia dell'atto istitutivo di sede secondaria, in bollo, registrato presso l'ufficio del Registro, al quale deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverato conforme con giuramento. Nel caso di autentiche di firma effettuate da un notaio estero l'autentica deve essere tradotta in lingua italiana, (salvo che non si sia nei casi disciplinati dalla convenzione dell'Aja (Apostille) (1961), eseguita da un perito iscritto presso il Tribunale (o presso l'Ambasciata italiana all'estero) ed asseverata conforme con giuramento. Se i dati relativi al rappresentante in Italia non sono contenuti nell'atto istitutivo di sede secondaria, andrà depositato anche il relativo atto di nomina, in bollo, registrato presso l'ufficio del Registro, al quale deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverato conforme con giuramento;
- copia dell'atto costitutivo a cui deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverato conforme con giuramento;
- modello intercalare P per ciascuna delle persone che hanno la rappresentanza nella sede estera e degli eventuali rappresentanti in Italia;
- versamento per diritti di segreteria a favore della CCIAA.

Negli stessi termini (45 giorni dalla data dell'atto) e secondo le stesse modalità (iscrizione previo deposito presso archivio notarile o notaio dell'atto tradotto e legalizzato) devono essere iscritti gli atti di modifica della sede secondaria e della sede legale della società

**Le possibili conseguenze fiscali dello shopping**

I benefici della soluzione (shopping) potrebbero però essere attenuati dalle conseguenze fiscali. La presenza della società straniera in Italia è fiscalmente rilevante per l'Ordinamento interno perché è prevedibile che ivi configuri una stabile organizzazione. Conseguentemente la società estera dovrà prevedibilmente assolvere le obbligazioni tributarie in due Stati (nello Stato estero di costituzione e in Italia ove opera) con possibili problemi di doppia imposizione dei redditi se il meccanismo del credito di imposta non permette di recuperare integralmente le imposte versate in uno Stato o se operano meccanismi di esenzione non totali.

TAVOLA 2. Requisiti per la residenza fiscale delle società.	
Requisito temporale	Maggior parte del periodo d'imposta
Requisito spaziale	Esistenza nel territorio dello Stato, anche alternativamente, di: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sede legale o</li> <li>▪ Sede dell'amministrazione o</li> <li>▪ Oggetto principale</li> </ul>
Presunzione di residenza	Società estero vestite (società estere controllate o amministrate da residenti)

Peraltro sono ipotizzabili anche rischi di doppia residenza fiscale. In quest'ultimo caso, infatti, il soggetto estero, fiscalmente residente all'estero per l'ordinamento di costituzione, operando in Italia potrebbe anche essere qualificato come ivi fiscalmente residente. Ricordiamo infatti che nel nostro ordinamento i criteri per l'attribuzione della residenza fiscale delle società di capitali hanno confini non "netti". Ai

estera (per ciò che concerne la denominazione, la sede, la durata) con sede secondaria in Italia.

sensi del terzo comma dell'art. 73 del T.u.i.r. si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato<sup>19</sup>.

La residenza delle società così vincolata nel nostro ordinamento ad un requisito temporale (maggior parte del periodo d'imposta) e ad uno spaziale (localizzazione nel territorio della sede legale o della sede dell'amministrazione o dell'oggetto principale). La presenza di uno solo degli indicati requisiti spaziali, che sono pertanto alternativi, attribuisce alla società straniera la residenza fiscale italiana, con la conseguenza che i suoi redditi, ovunque prodotti, sono assoggettati nel nostro Paese all'imposizione diretta (principio del *world wide income*).

Ora se si esclude il criterio della sede legale, l'individuazione degli altri criteri (sede dell'amministrazione o dell'oggetto principale) non è immediata<sup>20</sup> rendendo ipotizzabile

19 Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 73 del T.u.i.r. esiste anche una presunzione relativa (susceptibile di prova contraria) di residenza. La norma considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti esteri che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, in imprese residenti. La disposizione opera se le società non residenti sono controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o sono amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato. La norma inverte di fatto l'onere della prova sul controllo estero di una società in cui operino in maniera prevalente soggetti di nazionalità e di residenza italiana.

20 In generale, la dottrina ritiene che per sede dell'amministrazione debba intendersi il luogo ove promanano gli impulsi volitivi e direttivi della società, che non necessariamente coincidono con il luogo di residenza dei singoli amministratori. Mentre per sede dell'oggetto sociale, si deve intendere la sede dell'effettiva attività svolta dalla società. In merito l'art. 73 comma 4 e 5 stabilisce che: 4. *L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività*

il paventato rischio dell'attribuzione della residenza in Italia. Queste situazioni di doppia residenza fiscale dovrebbero risolversi in base ai dettati delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, le quali generalmente danno preminenza alla sede della direzione effettiva (*place of effective management*)<sup>21</sup> il cui significato è ricollegabile all'analoga espressione (sede dell'amministrazione) utilizzata nell'ordinamento interno<sup>22</sup>. Pertanto anche in questo caso si incorre nel limite "intrinseco" di ciò che oggetto di valutazione. Ovvero non avendo certezze quanto all'individuazione della "sede effettiva" (esistono fiumi di inchiostro sul concetto) i margini per dirimere un eventuale conflitto si riducono.

---

*essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. 5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.* Ulteriori approfondimenti per l'individuazione concreta della sede dell'amministrazione e la localizzazione dell'oggetto principale in COVINO, *Sede dell'amministrazione, oggetto principale e residenza fiscale delle società*, in *Dialoghi diritto tributario*, 6, 2005, p. 954; DRAGONETTI, PIACENTINI, SFONDRINI, *Manuale di fiscalità internazionale*, 2004, p. 300.

21 Risolvono in questi termini il conflitto, le Convenzioni che si rifanno al Modello OCSE, il quale all'art. 4, par. 3 dispone che quando una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

22 L'art. 3, par. 2 del Modello OCSE afferma, infatti, che per l'applicazione delle convenzioni da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato. Peraltro il par. 24 del Commentario all'art. 4, stabilisce che la sede di direzione effettiva è il luogo in cui sono prese le decisioni fondamentali di direzione necessarie per la gestione dell'impresa. Normalmente, tale luogo coincide con quello in cui si riuniscono le persone di maggior rilievo della società (per esempio: il consiglio di amministrazione) e dove si definiscono le scelte strategiche. Ciò posto, prosegue il Commentario, questa regola non è assoluta e tutti i fatti e le circostanze rilevanti devono essere esaminati per stabilire la sede di direzione effettiva.

## Conclusioni

Da quanto indicato è chiaro che la variabile fiscale in un'operazione di shopping societario assume un notevole peso. Il configurarsi di una stabile organizzazione in Italia, o peggio il rischio dell'attribuzione della residenza (anche in Italia), riduce infatti l'appeal dello schema shopping.

Una via per neutralizzare questi penalizzanti effetti (doppia imposizione/residenza) è quella di ricorrere ad ordinamenti esteri offshore, i c.d. "paradisi fiscali".

Questi Stati si caratterizzano infatti, oltre che per una elevata flessibilità giuridica, per l'attribuzione agli strumenti societari nazionali di consistenti vantaggi fiscali a favore degli investitori stranieri. In particolare, i redditi generati fuori dal territorio dalle società domiciliate in detti Stati non sono ivi assoggettati a tassazione. In questi contesti territoriali la tassazione interna è quindi praticamente assente, così, nello schema shopping proposto, il potere impositivo può (e deve) manifestarsi solo in capo allo Stato italiano. Prevedibilmente, la società off-shore che opera in Italia potrà qualificarsi come soggetto ivi fiscalmente residente ai sensi dell'art. 73 del T.u.i.r..

In questo modo si eliminano le problematiche di doppia imposizione e, da un punto di vista fiscale, si gestisce l'impresa più agevolmente poiché si è tenuti ad osservare le mere norme nazionali (italiane).

In tale accezione, la proposta dell'utilizzo di una società estera off-shore, che assolve regolarmente in Italia agli obblighi fiscali, avviene all'interno di uno schema privo di intenti elusivi/evasivi, ma rivolto, al contrario, ad evitare le distorsioni fiscali generate





da un mero schema civilistico. Quanto ad una panoramica delle strutture societarie che è possibile co-stituire nei paesi off-shore (a mero titolo esemplificativo le Isole Vergini britanniche, Panama, gli Stati Uniti - Delaware e l'Inghilterra) nonché della relativa normativa fiscale ivi vigente, rinviamo alla "rete" dove, digitando poche parole chiave è possibile scorrere i numerosi Studi di consulenza, anche nazionali, che offrono, oltre al servizio "chiavi in mano" – poche firme e un bonifico e la società offshore è costituita – un'utile rassegna in merito.

## CONTATTI



Via Orefici, 2  
20123 Milano

 +39 02 36687 100

 +39 02 36687 129

 [newsletter@acbinternational.it](mailto:newsletter@acbinternational.it)

## CHI SIAMO

### **ACB International - Soluzioni per l'internazionalizzazione**

Per favorire l'accesso, l'insediamento e l'espansione delle imprese sui mercati esteri, dalle sinergie tra Finanziaria Internazionale (Finint), il Sistema Integrato degli studi ACBGroup e ACBGroup Sviluppo è stata costituita nel 2014 la realtà ACB International. ACB International si propone come un valido e dinamico soggetto di riferimento in grado di agevolare e supportare con una consulenza integrata e professionale i necessari percorsi di internazionalizzazione delle imprese, dagli aspetti legali, fiscali, finanziari e organizzativi ad una più ampia consulenza aziendale a supporto della promozione del Made in Italy e della competitività italiana sui mercati internazionali.

#### *Disclaimer*

*Il presente documento è da considerarsi strettamente riservato e non riproducibile, soggetto ad utilizzo limitato da parte del destinatario; pertanto esso non potrà essere riprodotto o comunque messo a disposizione di terzi senza il consenso preventivo scritto di ACB International*